



COMUNICATO UFFICIALE n. 107
Stagione Sportiva 2013-2014

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 89/A, della F.I.G.C., del 25 Novembre 2013, relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alla prima e seconda fase della competizione ufficiale denominata "Winter Cup" di Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA PRIMA E SECONDA FASE DELLA COMPETIZIONE UFFICIALE DENOMINATA “WINTER CUP” DI CALCIO A 5 – STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle gare della Prima e Seconda fase della Competizione Ufficiale denominata Winter Cup riservata alle Società di Serie A;

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza su risultato delle gare;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al

ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Dott. Giancarlo Abete